

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SALERNO  
I SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Monocratico, in persona del Magistrato, Dott. Giorgio Jachia, pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile tra le seguenti parti:

**1) SOCIETA' CORRENTISTA**

avverso

*attore*

**2) BANCA**

*convenuto*

**CONCLUSIONI**

**ATTORE:**  
come in atti

**CONVENUTO:**  
come in atti

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1 Rigetto**

**1.1 RAGIONE PIÙ LIQUIDA**

Si avrà modo di constatare, attraverso l'esame – compiuto secondo i canoni dettati dagli artt. 132 e 134 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati dalla L. 69/2009 che ha espunto dai contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo" e quindi limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie - dei documenti depositati dalle parti che, non essendovi i documenti utili per decidere e non potendoli acquisire la domanda non è provata.

Pare opportuno, in tale ottica, precisare preliminarmente che, soprattutto con riferimento alle complesse vicende bancarie, è consentito in applicazione del principio c.d. della ragione più liquida, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa (cfr., Tribunale Monza sez. I 07/07/2016 n. 1950).

Vanno infatti condivise le considerazioni rese nella giurisprudenza di merito in ordine al metodo per esporre la ragioni per le quali si perviene alla decisione:

Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico - sistematica con

la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.

Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass. SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.

(Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato).

(Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356; Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012).

In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 100 novembre 2009, nr. 24542).

Non viene quindi esaminata preliminarmente l'eccezione di parte convenuta secondo la quale parte attrice avrebbe mutato la domanda in quanto a seguito della constatazione nel merito della mancanza dei documenti essenziali per decidere non ha interesse alla risoluzione della 105 questione preliminare.

## 1.2 LA DOMANDA

In estrema sintesi la domanda di parte attrice riguarda tre contratti di conto corrente.

Infatti secondo parte attrice la domanda iniziale era la seguente:

*“Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis:*

*a) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei contratti di conto corrente n.omissis, n.omissis e n.omissis, sottoscritto da Società s.r.l. con BANCA, in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.117 del D.lgs. n.385/1993, non è mai stato indicato il tasso di interesse praticato, con conseguente applicazione di interessi ultralegali;*

*b) accertare e dichiarare la nullità della clausola di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi; e per l'effetto;*

c) accertare e dichiarare in ogni caso l'applicabilità, per la determinazione del tasso di interesse, del criterio di cui al n.7 lett.a) dell'art.117 del citato D.lgs. n.385/1993;

d) accertare e dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi ex art.1283 c.c. e per l'effetto, escludere dal ricalcolo del rapporto dare/avere, intercorso tra le parti, qualunque tipo di capitalizzazione o, in subordine, applicare la capitalizzazione annuale;

e) accertare e dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto, per mancata previsione nel contratto di una clausola che ne preveda i meccanismi di calcolo e/o per contrasto con l'art.1346 c.c.;

f) condannare BANCA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore di società s.r.l. della somma di € 52.000,00, ovvero quella somma maggiore o minore che l'Ecc.mo Tribunale riterrà di giustizia, che risulterà dovuta in seguito a ricalcolo effettuato in sede di C.T.U., oltre interessi;

g) condannare la società bancaria convenuta, ai sensi degli artt.1337, 1338, 1366, c.c., al risarcimento dei danni patiti da società s.r.l., da determinarsi anche in via equitativa.

Con vittoria di spese.

Con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”.

Con comparsa di costituzione e risposta del 23.12.2013 Banca si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice.

Secondo parte convenuta la precisazione contenuta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c che la domanda riguarda per il conto corrente ancora aperto non la restituzione dell'indebito ma l'accertamento del saldo, avrebbe determinato rinuncia alla domanda inerente gli altri due contratti di conto corrente.

Mancano i contratti del secondo e terzo contratto di conto corrente e manca parte degli estratti conto.

Sono presenti, come osserva parte attrice non impugnata sul punto da parte convenuta, i seguenti documenti: “- copia estratti di conto corrente riassunti scalari conto n.omissis relativi agli anni 1998-1999-2000-2001-155 2002-2003-2004-2006; - copia estratti di conto corrente riassunti scalari conto n.3637 relativi agli anni 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2006; - copia estratti di conto corrente riassunti scalari conto n.omissis relativi agli anni - 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2010-2011-2012-2013. Inoltre il conto corrente con n.omissis e quello con n.omissis sono stati accesi nel 1998 e chiusi nel 2006, mentre quello con n.omissis è stato acceso nel 2002 ed è ancora in essere.

Quindi per i primi due conto corrente sono depositati in produzione attrice tutti gli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto ad esclusione del 2005, mentre per il terzo conto corrente sono presenti in produzione di parte attrice tutti gli estratti dall'inizio del rapporto al 2013, data di iscrizione della presente causa sul ruolo, ad esclusione degli anni 2008 e 2009.”

### **3 ONERE PROVA CORRENTISTA**

#### **3.1 CORRENTISTA ATTORE**

Va ribadito il principio generale secondo il quale quando attore è il correntista, l'onere della produzione documentale incombe sul correntista ed ha come oggetto i contratti e gli estratti conto integrali per tutto il rapporto.

Nota è che la questione non è ancora del tutto pacifica in giurisprudenza essendovi posizioni dissonanti e quindi pare opportuno esporla per gradi.

### 3.2 LA TESI DELLA PRODUZIONE PARZIALE

Va preliminarmente osservato che nella direzione opposta a quella oggi assunta vi è una insignificativa sentenza di merito (Tribunale Salerno, sez. I, del 05/10/2016 n. 4432) in cui si esamina una vicenda nella quale oltre alla domanda del correntista vi è la domanda riconvenzionale dell'istituto di credito.

All'uopo ivi si osserva:

*Quando, invece, è il correntista ad agire in giudizio con azione ordinaria per la ricostruzione del saldo finale, l'accertamento del debito o credito nei confronti della banca e la condanna della banca alla ripetizione delle somme ad essa indebitamente versate (per interessi ultralegali, anatocistici, ecc.), previa dichiarazione di nullità di clausole contrattuali, incombe sul correntista-attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare che nel conto corrente sono state registrate indebite poste passive.*

*Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi non dovuti.*

*Pertanto, se il correntista produce solo una parte degli estratti conto, relativi all'ultimo periodo, può ritenersi che l'assenza degli estratti conto per il periodo anteriore non preclude la possibilità di espletamento di una consulenza tecnica contabile, concernente il periodo per il quale si dispone degli estratti conto, ma in tal caso l'indagine peritale deve essere effettuata sulla base del riferimento più sfavorevole per il creditore istante. Perciò, se il saldo di partenza del primo estratto conto disponibili registra una debitoria del correntista, la consulenza tecnica dovrà partire da tale saldo e non dal "saldo zero (come, invece, nel caso in cui sia la banca attore in senso sostanziale). Omissis*

### 3.3 INTERA SEQUENZA

Invece va registrata altra decisione di merito (cfr., Tribunale 215 Lanciano, 08/06/2016 n. 271) in cui si osserva che nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, lo stesso ha l'onere di produrre in giudizio l'intera sequenza di estratti conto che, peraltro, sono direttamente accessibile alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 TUB di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio.

Nel caso in cui l'attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tantomeno dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di aver avuto un diniego a detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata tramite l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto suddetto ordine non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.

### 3.4 PRODUZIONE DEI SOLO SCALARI

Va poi, per inciso rappresentato, che la produzione dei soli scalari prova il saldo giornaliero ma non i singoli movimenti il che può determinare l'impossibilità di esaminare l'eccezione della banca, la quale se sola convenuta ha diritto di non depositare documenti, di prescrizione.

### 3.5 LE ULTIME SENTENZE DI LEGITTIMITÀ

Vanno ora rilette due delle ultime decisioni in merito della Suprema Corte laddove afferma (cfr., Cass. Civ., sez. I, 20693 del 13.10.2016) che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data).

In tale sentenza (cfr., Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016 n. 20693) esaminando un motivo di ricorso inerente la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., si osserva:

*“La tesi esposta dal ricorrente è incentrata sull'affermazione che “la mancanza di alcuni periodi di estratti conto non può comportare che la domanda sia sfornita di prova, perchè nell'azione di ripetizione non si ha necessità di ricostruire l'intero rapporto di conto corrente”.*

*Per cui, essendo stata nel processo dimostrata l'inesistenza della causa debendi, e dunque il fondamento della domanda di indebito oggettivo, la corte d'appello avrebbe dovuto ritenere la domanda in ogni caso provata.*

*Invero nel consequenziale quinto motivo il ricorrente deduce anche il vizio di motivazione della sentenza, posto che per il periodo relativo agli ultimi dieci anni ((OMISSIS)) vi era stata integrale produzione degli estratti conto.*

*I motivi possono essere unitariamente esaminati e vanno disattesi con riguardo al comune presupposto. Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista (ma lo stesso può dirsi per la nullità di altre pattuizioni inerenti al conto), la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili invece rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi. Tanto questa corte ha avuto modo di affermare con orientamento consolidato (cfr. per tutte Sez. I<sup>a</sup> n. 21597-13, e v. anche Sez. I<sup>a</sup> n. 1842-11, n. 23974-10).*

*Consegue che la considerazione del giudice a quo, secondo cui era rimasto indimostrato l'andamento del conto nei rapporti di dare-avere, per la mancata produzione degli estratti fin dall'inizio, suffraga l'esito della controversia.*

*Non risulta difatti censurata la specifica affermazione della sentenza secondo cui l'attore aveva prodotto in giudizio solo alcuni estratti in aggiunta a quelli esibiti dalla banca, e finanche codesti aggiuntivi estratti erano stati prodotti tardivamente, dopo lo spirare dei termini perentori previsti dal codice.*

*E' dunque infondato il presupposto da cui muove il ricorrente, in quanto egli stesso ha posto in evidenza che la pretesa creditoria era stata modellata su un rapporto di conto corrente in essere dall'anno (OMISSIS).*

*Ove anche la documentazione prodotta per gli ultimi dieci anni fosse stata integrale, ciò non rilevava affatto, in quanto la rideterminazione del saldo doveva avvenire in coerenza con la domanda, attraverso i relativi estratti a partire dalla data di apertura del conto, salvo che non si potesse dire - cosa che la corte d'appello ha escluso - che il saldo a una determinata data era incontroverso.*

La stessa linea interpretativa emerge da una successiva decisione (cfr., Cass. Civ., Sez. 1 Num. 500 del 11/01/2017) ove si precisa:

*“La Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto - sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla snc SOCIETA i nonché dai fideiussori avverso il provvedimento monitorio ottenuto dalla Banca in ordine al saldo passivo di conto corrente della società in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello incidentale della s.n.c. SOCIETA, ha integralmente accolto la domanda riconvenzionale formulata dalla predetta società fondata sulla richiesta di ripetizione dell'indebito, costituito dagli importi illegittimamente addebitati in virtù della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e del calcolo degli stessi a tasso ultralegale, fin dall'inizio del rapporto intercorso con la banca.*

*L'importo complessivo riconosciuto, pari ad euro 722.047,30 I è stato ottenuto in virtù dell'applicazione del cd. saldo zero iniziale dovuto alla mancata produzione, da parte dell'istituto bancario, degli estratti conto relativi al 325 rapporto dedotto in giudizio dall'inizio di esso (1982) fino alla fine del 1991, essendovi documentazione dell'andamento del rapporto soltanto a partire dal 1992 fino allo scioglimento del contratto.*

*Alla condanna relativa alla sorte è conseguita anche quella accessoria relativa agli interessi legali.*

*Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso principale l'istituto bancario affidato ad un unico motivo consistente nella dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ. per non essere stato correttamente applicato il principio regolatore dell'onere della prova in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla società correntista, assumendo, limitatamente ad essa, la società Marangi la veste di attrice, in quanto tale gravata dell'onere di provare interamente il credito azionato.*

*Omissis*

*La censura del ricorrente principale è fondata alla luce delle regole generali relative all'onere della prova.*

*Chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria, deve provare l'esistenza e l'entità del credito.*

*L'opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell'onus probandi, di attore, in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale.*

*Non modifica il regime dell'onere probatorio, secondo l'orientamento costante di questa Corte, neanche la qualificazione giuridica della domanda come di accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che "l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude ne' inverte il relativo onere, gravando esso pur*

*sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12). (Cass.9201 del 2015 in motivazione).*

*Nella specie, i principi regolatori dell'onus probandi, così come sanciti dall'art.2697 cod. civ. si coniugano con il principio dell'acquisizione della prova, secondo il quale possono costituire idoneo supporto probatorio dei fatti costitutivi della pretesa azionata dall'attore anche i documenti od i mezzi di prova prodotti o richiesti (ed ammessi ed espletati) da controparte.*

*Tale principio non determina tuttavia alcuna inversione dell'onere probatorio che permane a carico dell'attore con la sola peculiarità di poter utilizzare a sostegno della propria pretesa anche le produzioni documentali e le altre prove di controparte.*

*La Corte d'Appello, con la sentenza impugnata, ha invece erroneamente posto a carico dell'istituto bancario la prova del credito azionato dal correntista, applicando ad una fattispecie non pertinente il seguente principio di diritto:*

*"L'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l' onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio." (Cass.21466 del 2013).*

*La massima, tuttavia, riguarda l'ipotesi, del tutto diversa, in cui la banca richieda il saldo passivo del conto corrente con decreto ingiuntivo e, a fronte dell'eccezione d'illiceità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, da detrarre a partire dall'inizio del rapporto, non produca la documentazione completa ab origine dell'andamento degli estratti conto, con conseguente rigetto della domanda creditoria.*

*Ne consegue che nella specie per poter procedere alla determinazione del credito azionato dalla società correntista fin dall'inizio del rapporto, partendo dal cd. saldo zero, era necessario che gli attori in riconvenzionale producessero gli estratti conto, senza soluzione di continuità fin dal sorgere del rapporto medesimo.*

*Tale produzione, indispensabile alla ricostruzione integrale del rapporto di dare avere intercorso tra le parti detratto l'indebito costituito dall'applicazione della vietata capitalizzazione trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale degli stessi, è stata effettuata (come rilevato dall'istituto bancario) soltanto a partire dal 1/1/92.*

*Pertanto, il dies a quo dal quale effettuare il calcolo del credito dei correntisti non poteva che prendere le mosse 415 dalle risultanze del primo (in senso cronologico) estratto conto prodotto.*

*Tale soluzione, correttamente posta in essere dal giudice di primo grado, è stata disattesa dal giudice di appello, il quale non ha fatto buon governo del regime probatorio fondato sull'art. 2697 cod. civ.*

*In conclusione l'unico motivo di ricorso principale deve essere accolto.*

*Omissis*

*P.Q.M.*

*Accoglie il ricorso principale ed i primi tre motivi del ricorso incidentale, assorbe il quarto.*

*Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta gli appelli principale ed incidentale."*

### 3.6 SUPERAMENTO CONTRASTO

Alla luce quindi delle ultime decisioni di legittimità si deve ritenere che il correntista proponente domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell'indebitto relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto, abbia l'onere di provare la fondatezza della propria domanda producendo i contratti e tutti la sequenza degli estratti conto.

Infatti (cfr., Cass. Civ. Sezione Prima, n. 20688 del 2.7.2013) non è possibile compiere ricorso al criterio equitativo perché l'art. 1226 c.c., che prevede lo strumento equitativo, è norma eccezionale che, non solo, presuppone la prova dell'esistenza del danno che non sia possibile (s'intende, per causa non imputabile alla parte) determinare nel suo preciso ammontare, ma che si riferisce appunto ai giudizi di liquidazione del danno (anche contrattuale) e non è applicabile in via analogica (Cass. n. 2411/1980) ai giudizi per la quantificazione del corrispettivo costituente oggetto di obbligazioni contrattuali, fatta eccezione per i casi specificamente previsti dalla legge (come l'art. 432 c.p.c., in materia lavoristica, che ugualmente presuppone che sia certo il diritto e non sia possibile determinare la somma dovuta).

### 4 CONCLUSIONI

La domanda non può essere accolta perché per il primo contratto mancano alcuni estratti conto, per il secondo contratto manca il contratto ed alcuni estratti conto e per il terzo contratto manca il contratto ed alcuni degli estratti conto.

#### 4.1 SPESE

Al rigetto della domanda segue la condanna alle spese determinate tenendo conto del valore della causa, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata e dei vantaggi conseguiti alla luce del principio di adeguatezza e proporzionalità (cass. Civ. Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 226); pertanto si liquidano: quindi, tenuto conto del valore della causa da € 26.001,00 a € 52.000,00 si liquida € 7.254,00 (studio della 460 controversia € 1.620,00; introduzione del giudizio € 1.147,00; istruttoria e trattazione € 1.720,00; decisione € 2.767,00).

### DISPOSITIVO

Il Tribunale, I Sezione Civile, Giudice Monocratico, in persona del Magistrato Dott. Giorgio Jachia  
**P.Q.M.**

così provvede:

1. rigetta la domanda
2. Condanna l'attore a rimborsare al convenuto € 7.254,00 per onorari cui si aggiungo le spese generali pari 15% degli onorari l'IVA ed il contr. cassa prev. avv. come per legge.

Decisa in Salerno il 14/02/2017

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196/475 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Il Giudice  
Giorgio Jachia

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*